



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'udienza del 22/01/2020, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 12320/2016 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro in agricoltura e ripetizione di indebito” e vertente

TRA

VALENTE Giovanna rapp.ta e difesa dagli avvocato Marcello Stanislao ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Santa Maria Capua Vetere (CE) via Roberto D'Angiò n. 50/52

RICORRENTE

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza sociale - rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli e Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Località San Benedetto

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21/12 /2015 parte ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva che con comunicazione del 31.03.2015 l'Inps aveva rigettato le domande di disoccupazione agricola avanzate dalla medesima ricorrente, per gli anni dal 2000 al 2008 , poiché non iscritta negli elenchi agricoli e comunicava, altresì, all'istante contestualmente provvedimenti di indebito – inerente prestazioni di disoccupazione agricola non dovute, per gli anni dedotti, per gli importi indicati in ricorso di cui chiedeva la restituzione.

A fondamento del ricorso eccepiva: che la ricorrente negli anni dal 2000 al 2008 aveva svolto le mansioni di bracciante agricola avendo pieno diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli del comune di residenza; l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito; l'applicazione della legge 88/89 art. 52.

Pertanto adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e chiedeva di dichiarare che nulla è dovuto per i titoli indicati in premessa ed in via gradata dichiararsi la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato, vinte le spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps eccependo, preliminarmente, la decadenza ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.lgs. 3 febbraio 1970 n. 7, non avendo impugnato la ricorrente il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, pubblicato con l'elenco dell'anno 2012, entro il termine di 120 giorni; nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso, per i motivi indicati nella memoria difensiva in atti, e concludeva per il rigetto dello stesso con vittoria di spese di lite.

All'odierna udienza, mutato il giudice, la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestualmente letti.

1.

Ritiene il decidente che, nella specie, debba prendersi, preliminarmente, atto dell'intervenuta decadenza di cui all'art. 22, 1° comma, del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

Tale norma così dispone: *“Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria ... nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”*.

Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del decr. leg.vo n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 febbraio 2007, n. 2375; 16 gennaio 2007, n. 813).

L'art. 11 del d. lgs. n. 375/93 prevede che: *“Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei partecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”*.

Nell'ipotesi in esame, dalla documentazione allegata alla produzione di parte resistente è dato evincere che la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni dedotti a seguito della pubblicazione sul sito Inps del 3° elenco di variazione 2012, avvenuto entro il 15 dicembre 2012 (cfr. v. relazione amministrativa sul punto non specificamente contestata).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, è di tutta evidenza che, allorquando la ricorrente ha depositato in cancelleria il ricorso volto ad ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti per poter usufruire dell'indennità di disoccupazione agricola, (in data 21 dicembre 2015) il termine decadenziale previsto dall'art. 22 della legge n. 80/73 era ampiamente decorso.

E' appena il caso di sottolineare, a questo punto, che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, comma 1, lett. mm), della legge n. 421/ 1992; il d. lgs. n. 39/1993; l'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfattizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.

Concorrono in particolare a formare tale convincimento, a tacer d'altro, i rilievi:

- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali "cartacei", a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del d.l. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per "le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010"), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.

A ciò va aggiunto che parte ricorrente nulla ha allegato circa le circostanze di fatto comprovanti il proprio diritto all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni dal 2000 al 2008 deducendo, genericamente, di avere diritto a tale iscrizione.

Dunque, parte ricorrente non ha né allegato né provato i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, secondo il principio di cui alle Sezioni Unite della Cassazione 18046/2010.

La parte ricorrente avrebbe pertanto dovuto provare di avere titolo per ritenere le somme già in precedenza ricevute a titolo di indennità di disoccupazione: non avendo fatto ciò – e non essendo sufficiente una invocazione generica e astratta del principio del legittimo affidamento – la domanda di accertamento negativo dell'indebito (e, di riflesso, di accertamento del diritto alla ritenzione delle somme) va rigettata.

2.

Circa la irripetibilità dell'indebito parte ricorrente ha invocato la applicabilità delle disposizione di legge di cui all'art. 13 della legge 412/91 e art. 52 della legge n. 88/1989 prevista in materia di indebito previdenziale.

Occorre in primo luogo rilevare che trattandosi di prestazione assistenziale, come appunto l'indennità di disoccupazione, all'indebito oggetto di causa non sono applicabili le norme previste in materia di indebiti pensionistici.

La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, chiarito che le disposizioni sopra citate si applicano soltanto in materia di pensioni in senso proprio (Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2018, n. 21510; in senso analogo Cass. 17216 del 12 luglio 2017).

Pertanto, in caso di ripetizione di prestazioni di natura assistenziale a sostegno del reddito – nel quale rientra anche la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, concernente la ripetizione di somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola – non assume alcuna rilevanza lo stato soggettivo del beneficiario (dolo o colpa) ai fini della eventuale esclusione della ripetibilità delle somme pagate senza titolo.

La norma applicabile al caso di specie è, al contrario, l'art. 2033 c.c., secondo cui *“chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”*.

Tale diritto, ovviamente, non può essere esercitato all'infinito, ma soggiace alla prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.) che decorre dal momento in cui è stato effettuato il pagamento non dovuto ovvero, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Ciò premesso, nel caso in oggetto, la prestazione di disoccupazione agricola è divenuta indebita solo in seguito all'accertamento ispettivo espletata presso l'azienda agricola “Francesco Villano” culminato con la redazione del verbale ispettivo del 05/10/2010 (cfr. allegato produzione parte resistente) con il quale sono stati annullati i rapporti di lavoro in agricoltura denunciati dalla predetta ditta individuale e si è proceduto alla cancellazione della ricorrente dagli elenchi braccianti agricoli per gli anni e le giornate dedotte.

Pertanto soltanto da tale data può iniziare a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'Istituto Previdenziale atteso che, solo da tale momento, quest'ultimo è venuto a conoscenza del carattere indebito delle prestazioni assistenziali erogate alla ricorrente, per gli anni dedotti.

Orbene, avendo l'Inps interrotto la prescrizione con le missive impugnate notificate in data 31/03/2015 (cfr. ricorso introduttivo del giudizio) la richiesta di restituzione appare tempestiva in quanto formulata entro i 10 anni dal 05/10/2010.

Risulta, parimenti, infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato.

Nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale devono essere richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).

Nel caso in esame, come anzidetto, ciò risulta avvenuto in quanto nelle comunicazioni inoltrate dall'INPS, l'istituto ha indicato nella richiesta restitutoria la causale con un sufficiente livello di specificità idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbe spettata alla ricorrente nel periodo riferito.

Per le ragioni sopra riportate il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede:

- 1) rigetta il ricorso
- 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 22/01/2020

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella